

**Bando pubblico per l'attuazione dell'azione 2.4.3  
Mitigazione del rischio idraulico idrogeologico  
Sub-azione 2.4.3.2  
“Interventi per il recupero, il riequilibrio e la tutela della fascia costiera”**

**D.D. n. 2886 del 9/2/2024**

**FAQ aggiornate al 12/04/2024**

**QUESITO N. 1**

**Vorremmo candidare al Bando un terzo lotto funzionale il cui progetto esecutivo è in fase di redazione. È possibile approvare in linea tecnica il progetto esecutivo ai fini della partecipazione al Bando nelle more della necessaria conferenza servizi?**

**RISPOSTA**

Il Bando al paragrafo 3.3.3 prevede “*la presenza di almeno un livello di Progettazione di Fattibilità Tecnico Economica dotato di provvedimento di approvazione, anche se solo in linea tecnica*”, quindi, confermiamo che, ai fini della partecipazione al Bando, è possibile approvare anche solo in linea tecnica il progetto esecutivo.

**QUESITO N. 2**

**Cosa deve intendersi per “approvazione in linea tecnica”? Ai fini dell'ammissibilità al Bando, è possibile procedere all'approvazione del PFTE redatto ai sensi del D.lgs 36/2023 senza aver preventivamente acquisito i necessari pareri e autorizzazioni?**

**RISPOSTA**

Confermiamo che costituisce requisito di ammissibilità, a norma del par. 3.3.3 del Bando, “*la presenza di almeno un livello di Progettazione di Fattibilità Tecnico Economica dotato di provvedimento di approvazione, anche se solo in linea tecnica*”, cioè anche solo tramite un atto endoprocedimentale da parte dell'ente proponente, in cui comunque si attesti l'adeguatezza e completezza degli elaborati.

Ai fini della partecipazione al Bando, è possibile indicare che al momento della compilazione i pareri/autorizzazioni non sono ancora stati acquisiti; infatti, nella sezione punteggi è prevista una valutazione differenziata nella sezione 2.a.

A tal proposito, secondo quanto previsto al par. 5.2.2. del Bando, nella domanda online il proponente dovrà anche compilare:

- la sezione “**cantierabilità**” (punto 22) specificando se l'intervento

**a.** è soggetto e deve concludere le procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, Valutazione di Impatto Ambientale e VINCA;

**b.** deve acquisire l'autorizzazione paesaggistica;

**c.** deve acquisire l'autorizzazione di cui all'art. 17 c.1 lett. e) della l.r. 80/15;

**d.** deve acquisire ulteriori autorizzazioni, nulla osta o atti di assenso.

- la sezione “**conclusione conferenza dei servizi**” (punto 23), specificando, anche in relazione a quanto indicato al punto precedente, se la conferenza dei servizi sul progetto approvato si è conclusa.

Con riferimento alle predette sezioni, a norma del successivo par. 5.2.3 del Bando, alla domanda compilata online dovranno poi essere allegati – fra gli altri – i seguenti documenti:

“4. *se conclusi (rif. punto n. 22 precedente), provvedimento finale della verifica di assoggettabilità*

a VIA, della procedure di VIA e della procedura di VINCA sul livello di progettazione approvato;  
5. autorizzazioni, nulla osta, pareri o atti di assenso acquisiti (rif. punto n. 22. precedente) sul livello di progettazione approvato;

6. se conclusa (rif. punto n. 23 precedente), verbale o provvedimento conclusivo della conferenza dei servizi sul livello di progettazione approvato”.

Si ricorda tuttavia che l'avanzamento progettuale costituisce nell'ambito dei criteri di valutazione di cui al par. 6.4.2 “priorità regionale prevista dal DPCM 27/09/2021” e che, a norma del par. 6.5.2, “le operazioni saranno ordinate nella graduatoria sulla base del miglior punteggio assegnato; a parità di punteggio finale sarà posta nella posizione più avanzata la domanda con il punteggio più alto del criterio 2.a Cantierabilità della Priorità regionale”.

### QUESITO N. 3

**L'attività di dragaggio è ammissibile?**

#### RISPOSTA

A norma del par. 4.2.6 del Bando, “Risultano [...] ammissibili richieste relative ad opere volte alla mitigazione dell'erosione costiera e del rischio da inondazione marina, con particolare riferimento a:

**1. interventi di recupero e riequilibrio della costa bassa, costituiti da:**

a. ripascimenti con finalità “strutturali”, impostati cioè su volumi importanti e con sedimenti di adeguata granulometria rispetto al sito di versamento;

b. ripascimenti protetti con opere rigide dal basso impatto ambientale e che siano sostenibili da un punto di vista della morfodinamica costiera;

**2. interventi di difesa della costa e degli abitati costieri realizzati con opere (di tipo rigido o morbido) sostenibili da un punto di vista della morfodinamica costiera”.**

Le operazioni di dragaggio sono pertanto ammesse se ricomprese in un progetto di cui ai punti precedenti e se finalizzate al riutilizzo dei materiali asportati (sabbia e ghiaia) per il ripascimento dell'area costiera erosa ed oggetto dell'intervento.